



Ministero

per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio Sicurezza del Patrimonio Culturale ed Emergenze

Roma, 27 GIU. 2008

CIRCOLARE N. 130.....

Prot. N. 8638

01.01.22/3

A tutti i Direttori delle Direzioni Generali

LORO SEDI

A tutti i Direttori Regionali

LORO SEDI

A tutti i Direttori degli Istituti Centrali

LORO SEDI

A tutti i Responsabili degli Organi Periferici

LORO SEDI

e p. c.

Al Capo di Gabinetto dell'on.le Ministro

SEDE

OGGETTO: Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale. Trasmissione elaborati.

Con circolare n. 132 dell'8 ottobre 2004 è stato disposto:

“Al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nonché l'incolumità delle persone a vario titolo presenti, i responsabili delle attività svolte in aree e/o edifici tutelati o contenenti beni culturali, così come definiti nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, devono predisporre un piano di emergenza che tenga conto, in modo unitario, di tutti gli aspetti connessi alla sicurezza del patrimonio culturale (sicurezza ambientale, strutturale, antropica, in caso d'incendio, nell'uso) e delle loro reciproche interferenze.

Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 20 Maggio 1992, n 569 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” e del D.P.R. 30 Giugno 1995, n 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”, il piano di emergenza include gli specifici documenti espressamente previsti rispettivamente dall'art 11 e dall'art 10 dei predetti decreti.

Per garantire il coordinamento delle misure da attuare in condizioni di emergenza, il PE ingloba le misure di emergenza e di evacuazione, dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera h) e q) del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n 626 “Attuazione delle direttive comunitarie 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE,

89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive modificazioni, e deve essere coordinato con il "documento di valutazione dei rischi" previsto dall'art. 4 comma 2 del predetto decreto.

E' indispensabile inoltre individuare il "coordinatore per l'emergenza" che se non espressamente indicato coinciderà con il responsabile dell'attività.

Il piano di emergenza, previsto dalla presente circolare, deve essere redatto conformemente a quanto contenuto nel documento allegato, predisposto dalla Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale al fine di semplificare l'analisi dei rischi derivanti dall'esercizio delle specifiche attività."

Con lettera circolare n. 56 del 26 luglio 2005 è stato richiesto a tutti gli istituti centrali e periferici lo stato di attuazione della suddetta circolare n. 132 ed il nominativo dei coordinatori per l'emergenza individuati.

Con circolare n. 106 del 2 agosto 2005 il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha sollecitato l'attuazione immediata della suddetta circolare n. 132, mediante la predisposizione dei piani di emergenza ivi previsti.

Dalle comunicazioni pervenute è emerso che la maggior parte degli istituti si è tempestivamente attivata, avviando l'elaborazione del previsto piano di emergenza conformemente alle linee guida elaborate dalla Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale.

Alla data attuale ritenendo ragionevolmente conclusa la fase di elaborazione del piano e l'adeguamento dell'organizzazione interna secondo le disposizioni in esso previste, prioritariamente attraverso la nomina del coordinatore per l'emergenza, si invitano tutti gli Istituti in indirizzo a **voler trasmettere allo scrivente ufficio entro il 30 settembre 2008** copia del piano di emergenza, preferibilmente su supporto informatico, completo del nominativo e dei riferimenti del coordinatore per l'emergenza.

Quanto sopra al fine di valutare l'omogeneità e la conformità alle linee guida di tali documenti e programmare eventuali iniziative formative ed informative volte a migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio.

Gli Istituti che non hanno ancora ottemperato a quanto disposto con le circolari sopra richiamate sono invitati a voler provvedere **entro e non oltre il 31 dicembre 2008** ed a trasmettere il piano tempestivamente a questo ufficio. A tal proposito appare opportuno specificare quanto segue:

1. con riferimento al tecnico incaricato della redazione del piano di emergenza si dovrà, in via generale, far riferimento alle professionalità interne all'istituto oppure a quelle delle strutture territoriali del Ministero presenti nell'ambito regionale. Solo in caso di accertata assenza di professionalità idonee interne all'Amministrazione, si potrà far ricorso a professionisti esterni secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

2. è prioritario valutare l'opportunità di conseguire l'obiettivo prefissato dalla circolare 132 dell'8/10/2004 attraverso l'aggiornamento e l'integrazione del piano di emergenza e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato ai sensi decreto legislativo 9 Aprile 2008. n 81, anche al fine di evitare che alcune scelte progettuali possano risultare non coordinate con quelle già effettuate in sede di redazione da altri piani esistenti;
3. in relazione allo stanziamento di fondi per l'adempimento alla citata circolare 132 non sono stati disposti specifici capitoli di spesa a livello centrale in quanto tale adempimento rientra nelle attività di adeguamento delle misure di prevenzione e sicurezza dei beni e dei lavoratori e quindi nelle spese correnti e nei servizi per i quali è previsto il ricorso a spese in economia;
4. per quanto riguarda l'incarico di "coordinatore per l'emergenza", è auspicabile venga conferito ad un funzionario direttivo, avendo questa figura già nell'ambito delle sue *ordinarie* mansioni istituzionali quelle di "coordinatore".

E' appena il caso di segnalare che tutti i piani di emergenza devono risultare aggiornati secondo le "Linee guida per la pianificazione e gestione delle esercitazioni" relative alle procedure in essi individuate, allegate alla circolare n. 30 del 6 febbraio 2007.

IL SEGRETARIO GENERALE
prof. Giuseppe Proietti



Indirizzo a cui inviare la documentazione richiesta:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale- Ufficio Sicurezza del Patrimonio Culturale ed Emergenze
c.a. ing. Paolo Iannelli
Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA
e-mail: piannelli@beniculturali.it

pi/PI

